



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it

Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 159 del 4/6/2007

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 4.6.2007

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Vincenzo	IOPPOLI	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Antonio Crispino.

RECLAMO N. 167 della società A.S.C. TROPEA

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 131 del 11.04.2007 (Punizione sportiva perdita della gara Cessaniti – Tropea del 01.04.2007 con il punteggio di 0 – 3).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

letta altresì la relazione pervenuta dall'Ufficio Indagini, attraverso la quale si evince con certezza che vi sia stato da parte del dirigente del Cessaniti Barbieri Francesco, il tentativo di corrompere i giocatori e la dirigenza del Tropea affinché facessero vincere la squadra del Cessaniti nel successivo incontro con la loro squadra;

rilevato che le indagini non hanno consentito, viceversa, di acclarare in modo certo ed inequivocabile che nel corso della partita sia entrato in campo il giocatore Gallisto al posto del giocatore Godano, ciò in quanto il direttore di gara ha confermato espressamente il suo referto nel quale ha dato atto dell'entrata in campo del calciatore Godano;

rilevato, infine, che è risultato con certezza, per stessa ammissione dell'allenatore Monteverdi, che il giorno della partita tra il Cessaniti ed il Tropea da svolgersi a porte chiuse, il sunnominato Monteverdi, benché squalificato era presenti sugli spalti e, successivamente, è entrato negli spogliatoi della squadra;

P.Q.M.

rigetta il reclamo presentato dal Tropea e dispone incamerarsi la tassa.

Trasmette gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, per le sue determinazioni;

RECLAMO N. 193 della società F.C. SAVELLI 2006

avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 29.05.2007 (Squalifica calciatore DE ROBERTO Domenico per TRE giornate).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che dal referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato tuttavia che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore De Roberto Domenico;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DE ROBERTO Domenico a DUE giornate di gara;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 5/6/2007

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)